



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

- 1) Dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente Rel.;
- 3) Dott. Alessandra Venturini Giudice;
- 2) Dott. Francesca Arrigoni Giudice;

- esaminati gli atti del procedimento di concordato preventivo **Edilcave s.r.l. in liquidazione (n. 45/23)**;

- sentita la relazione del Giudice Delegato;

- rilevato che il commissario giudiziale con relazione del 6-6-2024 ha evidenziato che hanno votato favorevolmente soltanto 8 delle 9 classi previste dalla proposta concordataria;

- rilevato che la proposta formulata concerne un concordato in continuità indiretta sicché non è stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 109 co. 5 CCI;

- osservato che la predetta società, con ricorso presentato il 11-6-2024 ex art. 112 co. 2 CCI, ha chiesto che il concordato venga omologato, deducendo che sussisterebbero tutte le condizioni previste da tale norma;

- ritenuto che, in difetto di specifica previsione normativa sul punto, debba applicarsi il disposto di cui all'art. 48 co. 1 CCI, che regola la instaurazione del procedimento di omologazione del concordato preventivo e che vada anche disposta la iscrizione del presente decreto nel Registro Imprese al fine di consentire ad ogni interessato diverso dai creditori dissenzienti (come, ad esempio, i creditori che non hanno espresso il voto e che non debbono essere notiziati) di intervenire nel giudizio di omologazione (identica disciplina era prevista, nel sistema del r.d. 267/1942, dagli artt. 180 e 17 l.f.);

FISSA



per la comparizione della società proponente, del Commissario Giudiziale e degli eventuali creditori che hanno espresso dissenso nonché di ogni altro interessato l'udienza del 12-9-2024 ore 12.00 avanti al Collegio;

AVVERTE

- a) che le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi altro interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine di perentorio di almeno dieci giorni prima;
- b) che il Commissario Giudiziale deve depositare il proprio motivato parere con specifico riguardo alla ricorrenza di tutte le condizioni previste dall'art. 112 co. 2 CCI almeno cinque giorni prima dell'udienza;
- c) che la società proponente può depositare memorie sino a due giorni prima dell'udienza;

DISPONE

a cura della Cancelleria l'iscrizione del presente provvedimento presso il Registro delle Imprese di Mantova, assegnando alla società istante termine sino al 30-6-2024 per la notifica del presente decreto al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti.

Si comunichi alla società proponente e al P.M..

Mantova, 13 giugno 2024.

IL PRESIDENTE

Dott. Mauro P. Bernardi

TRIBUNALE DI MANTOVA

depositato in cancelleria telematicamente

15 GIU 2024

